

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE.

SOMMARIO

Art.1:	Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione
Art.2:	Ambito di applicazione dell'istituto
Art.3:	Attivazione del procedimento di definizione
Art.4:	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
Art.5:	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art.6:	Effetti dell'invito a comparire
Art.7:	Atto di accertamento con adesione
Art.8:	Perfezionamento della definizione
Art.9:	Effetti della definizione
Art.10:	Riduzione delle sanzioni

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1 : OGGETTO E SCOPO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, e' introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base di criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, in quanto compatibili.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 2 : AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente e' limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Esulano pure dal campo applicativo le questioni nelle quali l'obbligazione tributaria e' determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3 : ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione puo' essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 4 : PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire tramite lettera raccomandata A/R, con indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonche' del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di controllo, puo' rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non e' sanzionabile.
Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non e' obbligatoria.

Articolo 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, puo' formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune, da presentarsi in carta libera, a mezzo raccomandata con A.R. o consegnandola direttamente all'ufficio protocollo che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza per ogni singolo atto d'imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire, mediante raccomandata A.R.
6. L'iniziativa del contribuente e' esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza gia' invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Articolo 6 : EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 7 : ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonche' la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. In ogni caso, per quanto riguarda l'I.C.I., l'importo accertato con l'adesione del contribuente non puo' essere inferiore al 20 % del valore di mercato attribuito, secondo usi e consuetudini, dall'Ufficio tecnico Comunale.

Articolo 8 : PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalita' indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione e' da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non e' decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potra' proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione e' gia' decorso, si consolidera' la pretesa tributaria, **il Comune provvedera' nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito dell'adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.**
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione e' l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera perfezionata, con il pagamento della somma iscritta a ruolo.
4. A richiesta dell'interessato e' ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Il pagamento dell'ammontare residuo ancora dovuto a titolo di tributi, sanzioni ed interessi, dovra' essere garantito da apposita polizza fideiussoria o assicurativa. In tal caso, l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive comporta l'incameramento della fideiussione per la parte relativa al tributo e alle sanzioni ancora da riscuotere ed ai relativi interessi .

Articolo 9 : EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attivita' accertativa, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, ne dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 10 : RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilita' di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate e' operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo. In caso di inottemperanza del contribuente al pagamento ridotto, l'Ufficio provvede ad emettere ruolo suppletivo a titolo di sanzioni, fino a concorrenza del loro importo totale.
4. Sono escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.